



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: P.A.U.R. – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – CONFERENZA DI SERVIZI

Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2930 dd. 28.3.2024 - P.A.U.R. – autorizzazione paesaggistica – conferenza di servizi – impianti F.E.R. – dissenso qualificato della Sovrintendenza nella conferenza di servizi P.A.U.R. - superamento

La decisione in commento affronta il tema se il parere paesaggistico negativo della Sovrintendenza possa essere superato dalla valutazione discrezionale dell'Autorità regionale in sede di Conferenza di servizi P.A.U.R., ovvero se prevalgano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, secondo cui, qualora risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali è destinato ad incidere, il Ministero della cultura si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale *"si conclude negativamente"*. Ovvero, ancora, se debba farsi applicazione dell'art. 30, comma 2, primo periodo del d.l. n. 77 del 2021, il quale prevede che *"nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della Cultura si esprime nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante"*, da tale disposizione deducendosi, a contrario, che nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il parere del MIC sia sempre vincolante.

La sentenza dichiara priva di fondamento la tesi dell'appellante Ministero incentrata sulla primazia dell'interesse alla tutela dei valori paesaggistici su tutti gli altri interessi pubblici potenzialmente antagonisti, ivi compreso quello ambientale alla produzione energetica in termini ecosostenibili, *"essendo la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali, ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici"*. Inoltre, il modulo della Conferenza di servizi, espressamente richiamato sia dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003 sia dall'art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 soggiace alla disciplina dettata dall'art. 14 - ter della l. n. 241/1990, con la conseguenza che l'eventuale parere negativo della Soprintendenza in merito all'aspetto paesaggistico dell'intervento deve essere valutato alla luce delle specifiche norme che regolano i lavori della conferenza, costituendo non già l'espressione di un potere di veto, bensì un "dissenso" qualificato che, in base agli articoli 14 - ter e 14 - quinquies della l. n. 241/90, comporta unicamente una valutazione ponderale delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, preordinata all'adozione della determinazione conclusiva. Sarà poi quest'ultima che, eventualmente, potrà formare oggetto di opposizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte dell'Autorità dissenziente preposta alla tutela di interessi sensibili ai sensi dell'art. 14- quinquies della l. n. 241/90.

Per quanto riguarda le due norme invocate dall'appellante, l'art. 26 del d.lgs. n. 42 del 2004 deve essere interpretato sistematicamente: il comma 1 ribadisce infatti che *"Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 D.lgs. 03/04/2006, n. 152"*, laddove ai sensi dell'art. 25 del Codice dei beni culturali *"Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi ... Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo."*

Ad avviso del Giudice, l'elemento qualificante della disciplina recata dall'art. 27bis del Codice è rappresentato dalla circostanza che l'Autorità competente in materia di VIA ha oggi il potere di assumere la determinazione finale e quindi anche quello di risolvere i conflitti interni alla conferenza, superando gli eventuali dissensi anche delle Amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili, rimanendo per le autorità medesime disponibile il rimedio dell'opposizione ex art. 14 quinquies L. 241/1990.

Circa l'art. 30, comma 2, primo periodo del d.l. n. 77 del 2021 invocato, la disposizione (ora abrogata) era essenzialmente limitata ad escludere il carattere qualificato del dissenso del MIC espresso in ordine ad aree contermini rispetto a quelle vincolate, non anche quello di sovvertire le regole della conferenza di servizi, che debbono pertanto essere correttamente applicate.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pz&nrg=202300363&nomeFile=202400086_01.html&subDir=Provvedimenti